



**CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA**

IMPRESE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI

Istruzioni comuni per la presentazione della segnalazione certificata di inizio
attività al Registro delle imprese e all'Albo Imprese Artigiane



Attività di installazione soggette alla disciplina connessa agli impianti posti al servizio degli edifici	4
Ambito di applicazione e definizione degli impianti	6
Impianti di cui alla lett. A) dell'art. 2 del D.M. 37/2008	6
Impianti di cui alla lett. B) dell'art. 2 del D.M. 37/2008	6
Impianti di cui alla lett. C) dell'art. 2 del D.M. 37/2008	7
Impianti di cui alla lett. D) dell'art. 2 del D.M. 37/2008	8
Impianti di cui alla lett. E) dell'art. 2 del D.M. 37/2008	8
Impianti di cui alla lett. F) dell'art. 2 del D.M. 37/2008	9
Impianti di cui alla lett. G) dell'art. 2 del D.M. 37/2008	9
Attività escluse	10
Abilitazioni piene e limitate	11
Definizioni relative agli impianti	13
Punto di consegna	13
Uffici tecnici interni	13
Ordinaria manutenzione	13
Impianti di energia elettrica	13
Impianti radiotelevisivi ed elettronici	14
Impianti a gas	14
Impianti antincendio	14
Inizio dell'attività	15
Casi particolari	16
Struttura interna di impresa non del settore	16
Trasferimento sede da altra provincia	16
Trasferimento dell'azienda	16
Apertura di Unità locale	16
Requisiti per l'esercizio dell'attività	17
Requisiti tecnico – professionali	17
Requisiti di onorabilità	20
Incompatibilità	20
Il Responsabile Tecnico	22
Il rapporto di immedesimazione con l'impresa	22
Nomina del responsabile tecnico	22
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico	23
Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico	23
Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo	23
Dichiarazioni di conformità	24
I soggetti tenuti al rilascio della dichiarazione	24
Modalità di presentazione	24
Modalità di accesso alle dichiarazioni di conformità	25
Avvertenza	25



Modalità di presentazione delle pratiche impresa in un giorno	26
Impresa individuale di nuova costituzione	26
Impresa individuale già iscritta per altra attività	26
Impresa individuale inattività	26
Società inattiva	27
Società già attiva	27
Modulistica S.c.i.a.	28
Modulistica Fedra	29
Impresa NON artigiana: imprese individuali e società	29
Responsabile tecnico	29
Costi	31
Modulistica Fedra	32
Impresa artigiana: imprese individuali e società	32
Responsabile tecnico	32
Costi	34
Titoli di studio validi ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali	35
Laurea quinquennale	35
Diplomi Universitari (DU)	37
Laurea Triennale	37
Diploma Istituto Tecnico Superiore (ITS)	38
Diplomi di istruzione tecnica	39
Nuovi diplomi di istruzione tecnica – D.P.R. 88/2010 – c.d. Riforma Gelmini	40
Diploma di maturità professionale	41
Nuovi diplomi di maturità professionale – D.P.R. 87/2010 – c.d. Riforma Gelmini	42
Diplomi di qualifica professionale	43
Nuovi diplomi di qualifica professionale – D.P.R. 87/2010 – c.d. Riforma Gelmini	44
Titoli o attestati di qualificazione professionale conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale – legge 21 dicembre 1978, n. 845	45
Titoli e qualifiche professionali conseguiti all'estero	46
Titoli e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa	47
Esperienza professionale specializzata	48
Riferimenti normativi	49
Note	50



Attività di installazione soggette alla disciplina connessa agli impianti posti al servizio degli edifici

Il D.M. 37/2008 si applica ai seguenti impianti, purché collocati all'interno degli edifici e delle relative pertinenze indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio;

nell'ambito di edifici o delle relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Sono possibili le abilitazioni limitate, relativamente alle attività indicate dalle varie lettere su elencate, purché la limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera.



L. 46/90	D.M. 37/2008
Lettera A Impianti di produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore	Lettera A (ATECO 2007 – 432101) Impianti di produzione, trasformazione , trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
Lettera B Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche	Lettera B (ATECO 2007 – 432102) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
Lettera C Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido aeriforme, gassoso o in qualsiasi natura o specie	Lettera C (ATECO 2007 – 432201) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
Lettera D Impianti idrosanitari nonché di trasporto, di trattamento, uso, accumulo, consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore	Lettera D (ATECO 2007 – 432201) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
Lettera E Impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore	Lettera E (ATECO 2007 – 432202) Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
Lettera F Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili	Lettera F (ATECO 2007 – 432901) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili
Lettera G Impianti di protezione antincendio	Lettera G (ATECO 2007 – 432203) Impianti di protezione antincendio



Ambito di applicazione e definizione degli impianti

Impianti di cui alla lett. A) dell'art. 2 del D.M. 37/2008

1. Tutti gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, ossia i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Sono inclusi negli impianti elettrici anche, quelli posti all'esterno dell'edificio a condizione che siano collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici stessi.
2. Gli impianti luminosi pubblicitari e le insegne luminose qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.
3. Gli impianti di "autoproduzione" di energia elettrica fino a 20 kw nominali; ossia l'installazione di moduli o pannelli fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica (sino a 20 kw nominali) per l'edificio nel quale sono collocati.
4. Gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere automatiche; tale tipologia di impianti consiste nella predisposizione delle opere elettro-meccaniche necessarie al funzionamento degli automatismi nonché alla loro posa in opera.
5. Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
6. I sistemi di protezione contro le sovratensioni.
7. Le componenti degli impianti di cui alla lettera B) se alimentate con tensione superiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua:

L'installazione di impianti fotovoltaici è attività prevista dalla lettera A) limitatamente agli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica.

Impianti di cui alla lettera B) dell'art. 2 del D.M. 37/2008

1. Gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici, intesi quali componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa, purché alimentate con tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua:
2. Gli impianti di sicurezza (antifurto o antintrusione) ad installazione fissa, purché alimentati con tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua:
3. Gli impianti di "domotica" domestica ad installazione fissa, come gli impianti di telesoccorso o di autorizzazione di serrande, persiane, etc...
4. Le connessioni fisiche (interne agli edifici) dei sistemi di comunicazione elettronica e telematica, come le reti LAN ed internet.

L'installazione di impianti elettrostatici per allontanamento volatili posti al servizio di edifici o delle relative pertinenze è attività prevista dalla lettera B) limitatamente agli impianti elettronici.



Impianti di cui alla lettera C) dell'art. 2 del D.M. 37/2008

Impianti di riscaldamento e climatizzazione

Per quanto riguarda la definizione di impianti di cui alla lettera C) del D.M. 37/2008 è necessario ricorrere alla definizione di “impianto termico” dettata dal D. Lgs. 192/2005 per cui per impianto di riscaldamento e/o climatizzazione deve intendersi “l'impianto tecnologico destinato alla regolazione della temperatura degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o destinato alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo”

L'installazione di pannelli solari termici è attività prevista dalla lettera C) limitata agli impianti di riscaldamento.

Inoltre è attività prevista dalla lettera C):

- gli impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie, che si svolgono all'interno degli edifici (impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, banche e celle frigorifere, refrigerazione di serbatoi per la vinificazione)
- gli impianti di condizionamento mediante sistema “split”

Impianti di condizionamento

Anche in questo caso ai sensi del D. Lgs. 192/2005 si definisce impianto di condizionamento “il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria”.

Qualora l'installazione comporti una modifica dei circuiti di alimentazione elettrica necessaria alle componenti dell'impianto di condizionamento l'impresa deve essere abilitata anche per la lettera A) del D.M. 37/2008.

Sono sottratti alla disciplina gli apparecchi mobili con motore interno, in quanto trattasi di “apparecchi utilizzatori” per i quali non è prevista, in senso tecnico, una installazione.

Impianti di refrigerazione

Con il termine “impianti di refrigerazione” si deve intendere l'impiantistica del “freddo” che attua un processo mediante il quale la temperatura di un ambiente confinato viene abbassata al di sotto di quella “esterna” all'ambiente stesso come le celle frigorifere, la refrigerazione di serbatoi per la vinificazione, le piste di pattinaggio sul ghiaccio e simili e non quella riconducibile al concetto di climatizzazione dei luoghi di vita e di lavoro.



Opere di evacuazione, ventilazione ed aerazione

Le opere, strettamente funzionali all'installazione di impianti di cui alla lettera C), riconducibili alle predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e ventilazione dei locali asserviti a generatori di combustione nonché alle predisposizioni edili o meccaniche per l'evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, non rientrano nella normativa di cui al D.M. 37/2008.

Rientra, invece, in tale ambito l'installazione di canne fumarie e di aspiratori.

Impianti di riscaldamento alternativo di ambienti

Gli impianti di riscaldamento alternativo di ambienti (stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante), sono assimilabili ad un "impianto termico", se fissi e se comprensivi delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi suddetti al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW (attività prevista dalla lett. "c"). Più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore prodotto a servizio di un unico edificio sono da considerarsi come un unico impianto termico. Non sono, viceversa, considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali; più apparecchi destinati a riscaldare una unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad esempio, radiatori individuali o stufe.

Manutenzione ordinaria dell'impianto termico (riscaldamento e climatizzazione)

L'art. 8 del D.P.R. 412/93, in tale parte ancora in vigore dopo la pubblicazione del D. Lgs. 192/05, prevede che il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto possa affidare qualsiasi operazione di "manutenzione dell'impianto termico" a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 46/90. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui alla lettera e) dell'art. 1, comma 1, della legge 46/90. Considerata l'abrogazione della Legge 46/90 si ritiene che la manutenzione richiamata possa essere eseguita solo da imprese abilitate ai sensi del nuovo D.M. 37/2008.

Impianti di cui alla lettera D) dell'art. 2 del D.M. 37/2008

Tali impianti sono costituiti da tubazioni e dispositivi per l'allacciamento all'acquedotto ed il collegamento alla rete fognaria o agli altri sistemi di smaltimento nonché per la distribuzione di acqua potabile e di acqua calda all'interno dell'edificio. La norma include sia impianti idrici adibiti al consumo umano che di distribuzione dell'acqua potabile.

Gli impianti di depurazione o trattamento domestico dell'acqua rientrano nell'ambito di applicazione

della norma se la loro installazione modifica l'impianto di distribuzione dell'acqua potabile.

Rientrano nell'ambito degli impianti idrici anche gli impianti di alimentazione delle piscine e gli impianti di irrigazione fissi purché collegati con il punto di consegna posto a servizio dell'edificio.



Impianti di cui alla lettera E) dell'art. 2 del D.M. 37/2008

Tali impianti riguardano la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, incluso quello medicale per uso ospedaliero o simili. Le componenti tecniche di tali impianti sono costituite dall'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi.

Opere di evacuazione, ventilazione ed aerazione

Le opere, strettamente funzionali all'installazione di impianti di cui alla lettera E), riconducibili alle predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e ventilazione dei locali asserviti a generatori di combustione nonché alle predisposizioni edili o meccaniche per l'evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, non rientrano nella normativa di cui al D.M. 37/2008.

Rientra, invece, in tale ambito l'installazione di canne fumarie e di aspiratori.

Manutenzione ordinaria serbatoi GPL

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 32/98, la manutenzione ordinaria dei serbatoi GPL (visite semestrali) può essere eseguita, oltre che dalle aziende distributrici, da uno dei soggetti previsti dalla legge 46/90. Considerata l'abrogazione della legge 46/90, si ritiene che la manutenzione richiamata possa essere eseguita oltre che dalle aziende distributrici anche da imprese abilitate ai sensi del nuovo D.M. 37/08.

Impianti di cui alla lettera F) dell'art. 2 del D.M. 37/2008

L'installazione di nuovi ascensori e montacarichi è regolamentata oltre dal D.M. 37/2008 anche da D.P.R. 162/99, che in relazione alle attività di manutenzione prevede un'abilitazione la cui certificazione è rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura.

Quindi, stante la formulazione dell'art. 1, comma 3 (gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati per tali aspetti dalle disposizioni del presente decreto) e l'art. 10, comma 3, del D.M. 37/2008 la manutenzione dell'ascensore e dei montacarichi è esclusa dall'ambito di applicazione del Decreto medesimo.

Impianti di cui alla lettera G) dell'art. 2 del D.M. 37/2008

Rientrano nell'ambito di cui alla lettera G) dell'art. 2 del D.M. 37/2008:

1. gli impianti di alimentazione di idranti
2. gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale
3. gli impianti di rilevazione di gas, fumo e d'incendio



Attività Escluse

Non sono riconducibili all'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 le seguenti attività:

1. Manutenzione ordinaria degli impianti, intesa come “interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto termico e sui serbatoi GPL.
2. Attività di fumista e spazzacamino, intesa come pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria e non ricomprendente interventi di modifica degli elementi dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione.
3. L'installazione di impianti di produzione di energia superiore a 20kw nominale e, comunque, l'installazione di celle fotovoltaiche connesse solo alla rete del fornitore o distributore di energia posta a monte del punto di fornitura dell'energia e laddove non esista alcun collegamento con l'impianto installato a valle.
4. Impianti elettrici ed elettronici relativi ad installazione mobili non collegati agli edifici, quali luminarie o impianti per l'illuminazione e il funzionamento di palchi o stand, impianti di pubblica illuminazione.



Circolare Mise n. 3717/C del 13.03.2009

D.M. 37/2008 – installazione di impianti tecnologici – abilitazioni piene e limitate

In riferimento al D.M. 37/2008 il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3717/C del 13 marzo 2019 ha fornito chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazione impianti possono o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”), restando inteso che affinché un soggetto possa essere abilitato a svolgere l'attività di settore (pieno o parziale) occorre che lo stesso abbia, ovviamente, i necessari requisiti tecnico professionali previsti dal decreto in parola.

- 1) per la lettera A di cui all'art. 1, comma 2 (**impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere**) può essere consentito di rilasciare sia un'abilitazione per l'intera lettera (dunque l'impresa sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l'attività di installazione di tutti gli impianti ivi indicati) che un'abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè per i solo impianti **“di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia”** ovvero limitatamente agli impianti **“di protezione contro le scariche atmosferiche”** o di quelli **“per l'automazione di porte, cancelli e barriere”**; è ovviamente possibile ottenere un'abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti in parola;
- 2) analogamente, anche per le lettere B (**impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere**) e C (**impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali**) di cui all'art. 1, comma 2, può essere consentita un'abilitazione piena o limitata a singole tipologie di impianti; resta inteso – relativamente agli impianti di cui alla lettera C – che l'attività relativa alla **“realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali”** non possa essere scissa rispetto all'intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento o di refrigerazione) per il quale l'interessato fosse abilitato; ne consegue dunque che, ad esempio, l'abilitazione all'installazione degli impianti di riscaldamento ricomprende anche la conseguente ed imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione predette; al contrario non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione in parola, né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera C;



- 3) per le lettere D (**impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie**) ed E (**impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali**) è invece possibile consentire solo un'abilitazione piena; per gli impianti di cui alla lettera E vengono riproposte le medesime considerazioni formulate precedentemente in relazione alle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione;
- 4) per la lettera G (**impianti di protezione antincendio**) cioè gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio è possibile consentire solo un'abilitazione piena, che riguardi tutti gli impianti antincendio



Definizioni relative agli impianti.

L'articolo 2 del D.M. n. 37/2008 riporta delle definizioni che si ritiene essere di grande importanza.

Punto di consegna

Alla lettera a) del comma 1 viene precisato che la disciplina in materia di installazione, laddove l'impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal “**punto di consegna**” delle forniture medesime, vale a dire dal punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso e l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente.

Uffici tecnici interni

Alla lettera c) vengono definiti “**uffici tecnici interni**” le strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4.

All'articolo 3, comma 5, viene stabilito che le imprese non installatrici, che dispongono all'interno di uffici tecnici, sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

Ordinaria manutenzione

Alla lettera d) si definisce “**ordinaria manutenzione**” gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente o dal libretto di uso e manutenzione del costruttore

Impianti di energia elettrica

Alla lettera e) vengono definiti “**impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica**” i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere.

Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di **autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere**, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici.



Impianti radiotelevisivi ed elettronici

Alla lettera f) vengono definiti “**impianti radiotelevisivi ed elettronici**” le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad **installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua**, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico, ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente.

Impianti a gas

Alla lettera g) vengono definiti “**impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas**” l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

Impianti antincendio

Alla lettera h) vengono definiti “**impianti di protezione antincendio**” gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.



Inizio dell'attività ¹

Le imprese sono tenute a presentare “**Segnalazione certificata di inizio attività**” (S.c.i.a.) all'ufficio del Registro delle imprese o all'Albo Imprese Artigiane nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando il modello **SCIA/IMP**, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese o all'Albo Imprese Artigiane.

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

¹ Art. 19 della legge 241/90, nella nuova versione introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Casi particolari ²

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore impiantistico si avvale di propria struttura interna per l'installazione e manutenzione di impianti al servizio dell'edificio (uffici, capannone, ecc.), deve iscrivere nel r.e.a. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa. Per l'iscrizione utilizzare l'intercalare P, il modello **IMP/RT** e **IMP/ONO**. Il responsabile tecnico iscritto per conto di struttura interna deve rilasciare le dichiarazioni di conformità relative agli interventi effettuati.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di installazione di impianti, hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di impiantistica già attiva a seguito di: trasferimento di azienda o di ramo di azienda, conferimento di azienda, fusione, scissione e incorporazione, **con il medesimo responsabile tecnico** deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.

Se invece si avvale di **diverso responsabile tecnico**, gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. ed il modello **IMP/RT** relativo al nuovo responsabile tecnico.

Per ogni eventuale nuovo amministratore dell'impresa deve allegare, altresì, un modello **IMP/ONO**.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, non è tenuta a presentare ulteriore segnalazione di inizio di attività (S.c.i.a.), ma deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.

² I modelli Scia/IMP, IMP/RT e IMP/ONO allegati ad una pratica telematica devono essere individuati con il codice documento "C20".



Requisiti per l'esercizio dell'attività

Requisiti tecnico – professionali

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

(a) titolo di studio

- **diploma di laurea in materia tecnica specifica** conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, utile ai fini dello svolgimento dell'attività³.
- **diploma di tecnico superiore Area 1 – Efficienza energetica** conseguito presso un Istituto Tecnico Superiore (ITS)

(b) titolo di studio ed esperienza professionale

diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di impiantista di cui all'art. 1 del DM 37/2008 presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, **di almeno due anni continuativi** alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.

Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di **un anno**;

L'attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale⁴ in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'INAIL per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita; ed altresì, l'apprendistato);

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese che non svolgano attività di impiantistica ma che all'interno della stessa svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti. In questo ultimo caso, è necessario che l'impresa abbia regolarmente iscritto nel R.E.A. una struttura interna dedicata all'attività impiantistica.

(c) titolo o attestato di formazione ed esperienza professionale

titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale⁵, previo un periodo di inserimento, **di almeno quattro anni consecutivi** alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.

³ L'elenco, non esaustivo è passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida.

⁴ Sono escluse le attività amministrative – contabili



Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di **due anni consecutivi**.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese che non svolgano attività di impiantistica ma che all'interno della stessa svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti. In questo ultimo caso, è necessario che l'impresa abbia regolarmente iscritto nel R.E.A. una struttura interna dedicata all'attività impiantistica.

(d) esperienza professionale specializzata⁵

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti presso una impresa abilitata/legittimata del settore nel medesimo ramo di attività **per un periodo non inferiore a tre anni**^{6 7}(vedi elenco pag. 34) escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato :

- **alle dirette dipendenze di una impresa del settore, in qualità di:**
 - operaio installatore con la qualifica di specializzato, Sono presi in considerazione esclusivamente i seguenti livelli contrattuali:

<ul style="list-style-type: none">• contratto metalmeccanici-industria: livello IV – V – VI (il IV livello deve essere sempre valutato con documentazione: busta paga, dichiarazione del datore di lavoro, INAIL, altro..)• contratto metalmeccanico-artigiano: livello IV – III – II/bis• contratto edilizia-piccola industria: livello III – IV

 - collaboratore coordinato e continuativo⁸;
 - prestatore di lavoro somministrato (già interinale)⁹;
 - prestatore di lavoro intermittente¹⁰;
 - prestatore di lavoro ripartito¹¹.

⁵ L'elenco, non esaustivo è passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida.

⁶ **escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato**

⁷ L'attività può essere stata svolta presso un'impresa non del settore, purché la stessa abbia una struttura interna dedicata all'attività impiantistica, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa (ad esclusione delle attività amministrative- contabili).

⁸ Il collaboratore coordinato e continuativo è una figura professionale oggi in via di estinzione, sostituita dalla figura del collaboratore a progetto. Gli uffici peraltro esaminano il contenuto di ogni singolo contratto al fine di riconoscere questa figura professionale idonea a dimostrare il requisito professionale. Gli interessati, pertanto, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

⁹ Fattispecie che va valutata caso per caso. Dal 10 gennaio 2008 non è più possibile sottoscrivere contratti di somministrazione a tempo indeterminato.

¹⁰ Figura valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 10 gennaio 2008 non è più possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico. Dal 25 giugno 2008 questa figura contrattuale è stata estesa a tutti i settori.

¹¹ Figura da valutare con i medesimi criteri del lavoro a tempo parziale.



- **nella forma di collaborazione tecnico-manuale continuativa (con qualifica di lavorante iscritto all'INAIL quale operaio specializzato), in qualità di:**
 - titolare, amministratore, socio;
 - collaboratore familiare;
 - associato in partecipazione.

(e) esperienza professionale NON specializzata

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti presso una impresa abilitata/legittimata del settore nel medesimo ramo di attività **per almeno sei anni continuativi**:

Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di **quattro anni continuativi**.

- **nella forma di collaborazione tecnico-continuativa (con qualifica di lavorante iscritto all'INAIL), in qualità di:**
 - titolare, amministratore, socio;
 - collaboratore familiare;
 - associato in partecipazione.

(f) casi particolari

Nei seguenti casi il requisito tecnico-professionale è riconosciuto:

- Soggetto già iscritto ai sensi del D.M. 37/2008 presso altre camere di commercio, il cui possesso dei requisiti, pertanto è stato accertato, purché cancelli la precedente posizione, prima o contestualmente alla presentazione della S.c.i.a. riferita alla medesima attività;
- Soggetto titolare o amministratore/socio lavorante di impresa del settore, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte che dimostra di avere svolto l'attività per almeno anno prima o dopo dell'entrata in vigore della legge 46/90 – (art. 6 Legge n. 25/96 e Circolare n.° 3562/C del 7 luglio 2003).
- dipendente di impresa/ente non del settore dotata/o di un ufficio tecnico interno.
- Soggetto iscritto ai sensi della 46/90 può ottenere l'adeguamento al D.M. 37/08 limitatamente alle tipologie previste dalla 46/90, senza dover produrre alcuna documentazione attestante il requisito.

Qualora il medesimo richieda in ampliamento le tipologie, escluse in fase di adeguamento, deve dimostrare il possesso dei requisiti professionali previsti dal D.M. 37/08.



Requisiti di onorabilità

È necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) nei confronti dei seguenti soggetti:

- il titolare di impresa individuale e l'istitutore;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.);
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative

Incompatibilità

Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è **incompatibile con ogni altra attività continuativa**.

Pertanto al responsabile tecnico di un'impresa è escluso l'esercizio di qualsiasi attività autonoma ovvero di attività subordinata presso terzi, dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l'impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla normativa vigente (*Ministero dello Sviluppo Economico, Note del 5 agosto 2008, Prot. 0014963; del 8 agosto 2008, prot. 0016827*).

Con il disposto di cui all'art. 3, comma 2, dove si prevede che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, precisa il Ministero, il legislatore ha voluto esprimere la necessità che la qualifica di responsabile tecnico non può essere in nessun caso attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal D.M. n. 37/2008, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica.

Tale carica è incompatibile, altresì, con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di:

- **membro del consiglio di amministrazione;**
- **socio-membro del consiglio di amministrazione**, sempreché il soggetto medesimo sia rivestito di poteri di amministrazione e/i di rappresentanza;
- **liquidatore di una società**

(*Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 1° ottobre 2008, Prot. 0029404*).

Nel caso di Ingegnere che svolga la libera professione, “è essenziale che non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l'unica discriminante è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impresa (*Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 7 aprile 2010, Prot. 23274*)”.

Il medesimo non può assumere, contemporaneamente, la funzione di responsabile tecnico in un'impresa esercente l'attività di impiantistica, mediante la stipula di un contratto di collaborazione a progetto, in quanto non viene assicurata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico (*Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 7 ottobre 2008, Prot. 0031288*).



Diversamente dalla figura del Responsabile tecnico l'incompatibilità **non si applica** al legale rappresentante ed all'imprenditore, richiamati nel 1° ma non nel 2° comma dell'art. 3, del D.M. n. 37/2008.

Il D.M. n. 37/2008 (art. 3, comma 1) e la legge n. 46/90 (art. 2, comma 2), infatti, fondano l'abilitazione dell'impresa sulla qualificazione tecnico-professionale dell'imprenditore e del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, l'impresa può proporre un soggetto ad essa (fino ad allora) estraneo, che assume la qualifica di responsabile tecnico (*Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 10 ottobre 2008, Prot. 0022694*).

Pertanto, non vi è incompatibilità nel caso in cui l'imprenditore e/o socio-legale rappresentante di due o più società, abilitano più imprese del settore.

Analogamente un socio non amministratore di una S.r.l. che conferisca nel capitale sociale la propria prestazione lavorativa (cosiddetto "**socio d'opera**", figura prevista dal Codice civile), può essere nominato responsabile tecnico dell'impresa medesima, (non applicabile al socio non amministratore nel caso di solo "socio di capitale", poiché si ritiene che manchi il rapporto di immedesimazione, richiesto per il responsabile tecnico).

(*Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 25 marzo 2009, Prot. 0027066*).

Avvertenza

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.



Il Responsabile Tecnico

Il rapporto di immedesimazione con l'impresa

Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa. Il responsabile tecnico, preposto all'esercizio di una delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del decreto, deve avere un **“rapporto di immedesimazione con l'impresa”**; deve, pertanto, essere dipendente, o socio o familiare o in possesso di apposita procura.

Il termine **“immedesimazione”**, come ha precisato a suo tempo il Ministero dell'Industria, con la Circolare n.° 3342/C del 22 giugno 1994, va interpretato in senso stretto e cioè *“riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa”*.

Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione – continua lo stesso Ministero – deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al “preposto responsabile tecnico” di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa.

Sono considerati **“immedesimati”** con l'impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:

- il titolare,
- il lavoratore dipendente,
- il socio prestatore d'opera,
- il familiare collaboratore,
- il procuratore,

Il comma 2 dell'art. 3 del D.M. n.° 37/2008, stabilisce che il responsabile tecnico può svolgere tale funzione **per una sola impresa** e la qualifica è **incompatibile con ogni altra attività continuativa (vedi “Incompatibilità”)**.

Il rapporto tra il RT e l'impresa **può essere anche part-time**.

Nomina del responsabile tecnico

L'impresa che presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività, utilizzando il modello **SCIA/IMP**, deve dimostrare il possesso dei **“requisiti di capacità tecnica e organizzativa”**, che si intendono acquisiti con l'individuazione del responsabile tecnico.

Per le imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di S.a.s. (L. 443/85 e L.R. 3/86)



Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, utilizzando gli usuali modelli Registro delle imprese o Artigianato.

Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico, presentando gli usuali modelli Registro delle imprese o Artigianato.

Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa **nel comunicare la cessazione dell'unico responsabile tecnico** (presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un **intercalare P** di cessazione del responsabile tecnico stesso), **contestualmente deve**, con la stessa domanda/denuncia, **comunicare la sospensione dell'attività**.

L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico che deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa presentando unitamente alla **S.c.i.a.**, per denunciare sia la ripresa dell'attività che la nomina del nuovo responsabile tecnico, corredati dal modello **IMP/RT**.



Dichiarazioni di conformità

I soggetti tenuti al rilascio della dichiarazione

Ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n.° 37/2008, al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente una "dichiarazione di conformità" degli impianti realizzati nel rispetto delle norme dettate dall'art. 6 del decreto. Tale dichiarazione dovrà essere redatta in base all'apposito modello di cui all'Allegato I del D.M. n.° 37/2008 e dovrà contenere:

- la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati;
- il progetto di cui all'art. 5.

Nel caso in cui il progetto venga redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico farà parte della dichiarazione di conformità e sarà costituito dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera art. 7, comma 2, D.M. n.° 37/2008).

Nel caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma devono tener conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.

La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, secondo il modello di cui all'Allegato II del decreto in questione.

Modalità di presentazione

La dichiarazione di conformità:

- deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L'adempimento è a cura dell'impresa installatrice;
- deve essere depositata presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto. Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del certificato di agibilità. Al deposito provvede l'impresa installatrice;
- lo sportello unico del Comune provvede all'inoltro alla Camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità.



Modalità di accesso alle dichiarazioni di conformità

Le norme non prevedono che l'archivio delle dichiarazioni di conformità sia pubblico, così come la banca dati delle stesse.

I terzi interessati possono, pertanto, accedere alle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità, prendere visione delle stesse ed estrarne copia seguendo le normali procedure di accesso agli atti previsti dalla legge 241/90.

Avvertenza

Le dichiarazioni di conformità sottoscritte prima del 27 marzo 2008 verranno depositate presso la Camera di commercio secondo la previgente normativa e procedura.

Nel caso la dichiarazione di conformità non sia stata depositata o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. In alternativa può provvedere chi ricopra la carica di responsabile tecnico da almeno cinque anni in un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.



Modalità di presentazione delle pratiche impresa in un giorno

Impresa individuale di nuova costituzione

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **SCIA/IMP** accompagna il modello **I1** del Registro delle imprese o Artigianato.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente¹².

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "**P**" del responsabile tecnico.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

Impresa individuale già iscritta per altra attività

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **SCIA/IMP** accompagna il modello **I2** o **UL** previsto per il Registro delle imprese o Artigianato.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente¹⁵.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "**P**" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare "**P**" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

Impresa individuale inattiva

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **SCIA/IMP** accompagna il modello **I2** o **UL** previsto per il Registro delle imprese o Artigianato,

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "**P**" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare "**P**" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

¹² L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, S5 o UL deve fedelmente corrispondere al contenuto delle categorie/settori indicati nel modello Scia/IMP relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.



Società inattiva

Presentazione della segnalazione certificata (**S.c.i.a.**)

Il modello **SCIA/IMP** accompagna il modello **S5** o **UL** previsto per il Registro delle imprese o Artigianato.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "**P**" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare "**P**" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

Società già attiva

Presentazione della segnalazione certificata (**S.c.i.a.**)

Il modello **SCIA/IMP** accompagna il modello **S5** o **UL** previsto per il Registro delle imprese o Artigianato.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "**P**" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare "**P**" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

La data di inizio attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese



Modulistica S.c.i.a.

Tutta la modulistica predisposta per l'attività, di seguito indicata, è disponibile sul sito internet e presso gli sportelli della sede legale di Catania e delle sedi secondarie di Ragusa e Siracusa della Camere di Commercio:

- **SCIA/IMP:** modello di segnalazione certificata di inizio attività.
- **IMP/ONO:** modello di dichiarazione sostitutiva per requisiti di onorabilità.
- **IMP/RT:** modello per la nomina/aggiunta/sostituzione di responsabile tecnico.



Modulistica Fedra

Impresa NON artigiana: imprese individuali e società

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	I1 ¹³ / I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
Modulo allegato	int. P	int. P	int. P
Modulistica "impiantisti"			
SCIA/IMP	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria ¹⁴	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	SI	NO	NO

Responsabile tecnico

Sostituzione / Aggiunta di Responsabile Tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	I2/ UL	S5/ UL	S5/ UL
Modulo allegato	int. P	int. P	int. P
Modulistica "impiantisti"			
IMP/RT	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria ¹⁷	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	SI	NO	NO

Ovviamente nella sostituzione di Responsabile Tecnico i moduli "int. P" sono 2 (cessata nomina e nuova nomina)

¹³ Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, per le ditte individuali contestualmente alla presente modulistica, per le società entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

¹⁴ L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero dei responsabili tecnici nominati.



Cessazione e successiva sostituzione dell'unico Responsabile Tecnico al Registro Imprese (sono previsti due adempimenti)

Prima fase: relativa alla cessazione del precedente Responsabile Tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
Intercalare	int. P	int. P	int. P
Modulistica "impiantisti"			
Nessuna	--	--	SI
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria ¹⁷	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
Imposta di bollo	SI	NO	NO

Seconda fase: relativa alla nomina del nuovo Responsabile Tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
Intercalare	int. P	int. P	int. P
Modulistica "impiantisti"			
IMP/RT	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria ¹⁷	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	SI	NO	NO



Costi

Di seguito sono riportati gli importi dei diritti di segreteria e bolli dovuti per la presentazione al Registro Imprese.

ISCRIZIONE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€ 30,00	€ 15,00	
Società di capitale e consorzi	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale inattiva		€ 9,00	

MODIFICHE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€ 30,00	€ 15,00	
Società di capitale e consorzi	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale inattiva		€ 9,00	
Ditta individuale cessazione attività e iscrizione inattiva	€. 18,00		€. 17,50

CESSAZIONE ATTIVITA' SOCIETA' - CANCELLAZIONE DITTA INDIVIDUALE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€ 30,00		
Società di capitale e consorzi	€ 30,00		
Ditta individuale			€ 17,50

Modulistica Fedra

Impresa artigiana: imprese individuali e società

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	I1 ²⁰ / I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
Modulo allegato	int. P	int. P	int. P
Moduli Artigiani			
Tipo AA	Iscrizione / Modifica	Iscrizione / Modifica	Iscrizione / Modifica
Modulistica "impiantisti"			
SCIA/IMP	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria ²¹	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	SI	SI	NO

Responsabile tecnico

Sostituzione / Aggiunta di Responsabile Tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	-----	S5/ UL	S5/ UL
Modulo allegato	-----	int. P	int. P
Moduli Artigiani			
Tipo AA	-----	Modifica	Modifica
Modulistica "impiantisti"			
IMP/RT	-----	SI	SI
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria ²¹	----- -	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	-----	SI	NO

Ovviamente nella sostituzione di Responsabile Tecnico i moduli "int. P" sono 2 (cessata nomina e nuova nomina)

²⁰ Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, per le ditte individuali contestualmente alla presente modulistica, per le società entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

²¹ L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero dei responsabili tecnici nominati.



Cessazione e successiva sostituzione del Responsabile Tecnico all'Albo Artigiani Solo nel caso in cui due o più Responsabili Tecnici soci ed abilitati per le medesime lettere (sono previsti due adempimenti)

Prima fase: relativa alla cessazione del precedente Responsabile Tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	-----	S5 / UL	S5 / UL
Intercalare	-----	int. P	int. P
Modulistica "impiantisti"			
Nessuna	-----	SI	SI
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria ²¹	-----	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
Imposta di bollo	-----	NO	NO

Seconda fase: relativa alla nomina del nuovo Responsabile Tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	-----	S5 / UL	S5 / UL
Intercalare	-----	int. P	int. P
Modulistica "impiantisti"			
IMP/RT	-----	SI	SI
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria ²¹	-----	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	-----	NO	NO



Costi

Di seguito sono riportati gli importi dei diritti di segreteria e bolli dovuti per la presentazione all'Albo delle imprese Artigiane.

ISCRIZIONE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€. 30,00	€. 15,00	€. 59,00
Società di capitali	€. 30,00	€. 15,00	€. 65,00
Ditta individuale	€. 18,00	€. 9,00	€. 17,50
Ditta individuale inattiva		€. 9,00	

MODIFICHE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€. 30,00	€. 15,00	€. 59,00
Società di capitali	€. 30,00	€. 15,00	€. 65,00
Ditta individuale	€. 18,00	€. 9,00	€. 17,50
Ditta individuale inattiva		€. 9,00	
Ditta individuale cessazione attività e iscrizione inattiva	€. 18,00		€. 17,50

CESSAZIONE ATTIVITA' SOCIETA' – CANCELLAZIONE DITTA INDIVIDUALE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€. 30,00		€. 59,00
Società di capitali	€. 30,00		€. 65,00
Ditta individuale			€. 17,50

Titoli di studio validi ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
Laurea Quinquennale (elenco indicativo e non esaustivo)

Le lauree in Ingegneria, Architettura e Fisica conseguite con il vecchio ordinamento, abilitano a tutte le lettere di cui al D.M. 37/2008. Anche le “nuove” lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 270/04, sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle “precedenti”, conseguite, cioè, con il vecchio ordinamento

Lauree quinquennali “vecchio ordinamento”	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
ingegneria	x	x	x	x	x	x	x
architettura	x	x	x	x	x	x	x
fisica	x	x	x	x	x	x	x

Lauree specialistiche quinquennali ex DM n. 509/99	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
3/s architettura del paesaggio	x	x	x	x	x	x	x
4/s architettura ed ingegneria edile	x	x	x	x	x	x	x
20/s fisica	x	x	x	x	x	x	x
25/s ingegneria aerospaziale ed astronautica	x	x	x	x	x	x	x
26/s ingegneria biomedica	x	x	x	x	x	x	x
27/s ingegneria chimica	x	x	x	x	x	x	x
28/s ingegneria civile	x	x	x	x	x	x	x
29/s ingegneria dell'automazione	x	x	x	x	x	x	x
30/s ingegneria delle telecomunicazioni	x	x	x	x	x	x	x
31/s ingegneria elettrica	x	x	x	x	x	x	x
32/s ingegneria elettronica	x	x	x	x	x	x	x
33/s ingegneria energetica e nucleare	x	x	x	x	x	x	x
34/s ingegneria gestionale	x	x	x	x	x	x	x
35/s ingegneria informatica	x	x	x	x	x	x	x
36/s ingegneria meccanica	x	x	x	x	x	x	x
37/s ingegneria navale	x	x	x	x	x	x	x
38/s ingegneria per l'ambiente e il territorio	x	x	x	x	x	x	x
50/s modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	x	x	x	x	x	x	x
61/s scienza e ingegneria dei materiali	x	x	x	x	x	x	x
66/s scienza dell'universo	x	x	x	x	x	x	x



Lauree magistrali quinquennali ex DM n. 270/04	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
LM-3 architettura del paesaggio	x	x	x	x	x	x	x
LM-4 architettura ed ingegneria civile	x	x	x	x	x	x	x
LM-17 fisica	x	x	x	x	x	x	x
LM-20 ingegneria aerospaziale ed aeronautica	x	x	x	x	x	x	x
LM-21 ingegneria biomedica	x	x	x	x	x	x	x
LM-22 ingegneria chimica	x	x	x	x	x	x	x
LM-23 ingegneria civile	x	x	x	x	x	x	x
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi	x	x	x	x	x	x	x
LM-25 ingegneria dell'automazione	x	x	x	x	x	x	x
LM-26 ingegneria della sicurezza	x	x	x	x	x	x	x
LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni	x	x	x	x	x	x	x
LM-28 ingegneria elettrica	x	x	x	x	x	x	x
LM-29 ingegneria elettronica	x	x	x	x	x	x	x
LM-30 ingegneria energetica e nucleare	x	x	x	x	x	x	x
LM-31 ingegneria gestionale	x	x	x	x	x	x	x
LM-32 ingegneria informatica	x	x	x	x	x	x	x
LM-33 ingegneria meccanica	x	x	x	x	x	x	x
LM-34 ingegneria navale	x	x	x	x	x	x	x
LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio	x	x	x	x	x	x	x
LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	x	x	x	x	x	x	x
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali	x	x	x	x	x	x	x
LM-58 scienza dell'universo	x	x	x	x	x	x	x

Diplomi Universitari (DU) (elenco indicativo e non esaustivo)

Conseguiti con il vecchio ordinamento, di durata non superiore a tre anni, hanno avuto lo scopo di fornire agli studenti una preparazione più pratica, volta ad un più facile inserimento nel mondo del lavoro, con adeguate conoscenze tecniche, operative e metodologiche, orientate al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali, nonché un adeguamento al sistema scolastico europeo

Diploma universitario triennale "vecchio ordinamento"	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
ingegneria elettrica	x	x					
ingegneria delle telecomunicazioni	x	x				x	
ingegneria logistica e della produzione	x						
ingegneria meccanica	x		x	x	x	x	x

Laurea Triennale (elenco indicativo e non esaustivo)

Ai sensi del D.M. 509/1999, il titolo di diploma universitario è divenuto equipollente all'attuale laurea purché sia di durata triennale (e non biennale), come stabilito anche dalla legge n. 240/2010

Lauree triennali conseguite in base ai nuovi ordinamenti ^{2 2}	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
ingegneria informatica/dell'informazione (cl. 09 dm 509/99 – L8 dm 270/04)	x	x					
ingegneria logistica e della produzione (cl.10 dm 509/99 – L9 dm 270/04)	x						
ingegneria delle telecomunicazioni (cl.09 dm509/99 – L8 dm 270/04)	x	x				x	
ingegneria civile e ambientale (cl. 08 dm 509/99 – L7 dm 270/04)			x	x		x	x
ingegneria industriale (cl 10 dm 509/99 – L9 dm 270/04)	x		x	x	x	x	x
ingegneria meccanica (cl 10 dm 509/99 – L9 dm 270/04)	x		x	x	x	x	x
scienza dell'architettura e dell'ingegneria edile (cl 04 dm 509/99 – L17 o L23 dm 270/04)			x	x		x	
scienze e tecnologie fisiche (cl 25 dm 509/99 – L30 dm 270/04)	x	x	x	x	x	x	x
scienze e tecnologie chimiche/chimica industriale (cl 21 dm 509/99 – L27 dm 270/04)	x	x	x	x	x	x	x

²² Le abilitazioni indicate dalla tabella valgono per tutte le lauree triennali che rientrino nella relativa classe di appartenenza, comunque denominate.

Diploma Istituto Tecnico Superiore

Gli Istituti Tecnici Superiori sono “scuole ad alta specializzazione tecnologica” nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche; costituiscono una formazione terziaria di alto livello non universitaria a cui possono accedere i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Alla fine del percorso il titolo rilasciato è il Diploma di Tecnico Superiore con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 50, della legge 107/2015, il titolo di “diploma di Tecnico Superiore”, conseguito nei corsi di I.T.S. afferente all'area “Efficienza energetica” è uno dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti all'interno di edifici. Tale diploma risulta idoneo per l'esercizio delle attività di cui alle lettere a), c), e), g) previsto dall'art. 1 del D.M. n. 37/2008.

Diplomi di Istituto Tecnico Superiore, Area 1 Efficienza Energetica							
	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti	x		x		x		x
tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici	x		x		x		x
tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile	x		x		x		x

Diplomi di istruzione tecnica (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni

Per le attività attinenti il titolo di studio sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari

Diplomi di istruzione tecnica: Accorpamenti							
Diplomi tecnici industriali (Periti industriali)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
elettronica industriale	x	x				x	x
elettrotecnica ed automazione	x	x				x	x
energia nucleare	x	x				x	x
fisica industriale	x	x	x	x	x	x	x
informatica	x	x				x	x
elettronica e telecomunicazioni	x	x				x	x
costruzioni aeronautiche			x	x	x		x
edilizia			x	x	x		x
industria metalmeccanica			x	x	x		x
industria mineraria			x	x	x		x
industria navalmeccanica			x	x	x		x
meccanica			x	x	x		
meccanica di precisione			x	x	x		x
termotecnica			x	x	x		x
chimica industriale					x		x
industria tintoria					x		x
materie plastiche					x		x
metallurgia					x		x
Diplomi tecnici industriali Nautici	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
capitani							x
macchinisti			x	x			x
costruttori navali							x
aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili			x	x	x		
perito per gli apparati ed impianti marittimi			x	x	x		

Nuovi diplomi di istruzione tecnica – D.P.R. 88/2010 (c.d. Riforma Gelmini) (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni

Gli istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e confluiti negli istituti tecnici di cui al D.P.R. n. 88/2010. I percorsi e i diplomi conseguiti negli istituti tecnici secondo il previgente ordinamento fino all'anno scolastico 2013-2014, sono stati poi confluiti in nuovi settori, indirizzi e articolazioni del nuovo ordinamento degli istituti tecnici, secondo la tabella prevista nell'allegato D) del D.P.R. n. 88/2010

Diplomi tecnici industriali – Settore Tecnologico	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Indirizzo meccanica, mecatronica ed energia:							
articolazione energia	x	x	x	x	x	x	x
articolazione meccanica e mecatronica	x	x	x	x	x	x	x
Indirizzo trasporti e logistica							
articolazione conduzione del mezzo			x	x	x		x
articolazione costruzione del mezzo			x	x	x		x
articolazione logistica			x	x	x		x
Indirizzo elettronica ed elettrotecnica							
articolazione automazione	x	x				x	x
articolazione elettronica	x	x				x	x
articolazione elettrotecnica	x	x				x	x
Indirizzo informatica e telecomunicazioni							
articolazione informatica	x	x				x	x
articolazione telecomunicazioni	x	x				x	x
Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie							
articolazione chimica e materiali					x		x
Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio							
articolazione geotecnico			x	x	x		x



Diploma di maturità professionale (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni

Per le attività attinenti il titolo di studio sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari

Diplomi di maturità professionali: accorpamenti							
Diplomi di maturità' professionale rilasciati dall'I.P.S.I.A.	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
tecnico delle industrie elettriche	x	x				x	x
tecnico delle industrie elettroniche	x	x				x	x
tecnico delle industrie meccaniche			x	x	x		x
tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo			x	x	x		x
tecnico dei sistemi energetici			x	x	x		x

Nuovi diplomi di maturità professionale – D.P.R. 87/2010 (c.d. Riforma Gelmini) (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni

Gli istituti professionali di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e confluiti negli istituti tecnici di cui al D.P.R. n. 87/2010. I percorsi e i diplomi conseguiti negli istituti professionali secondo il previgente ordinamento fino all'anno scolastico 2013-2014, sono stati poi confluiti in nuovi settori, indirizzi e articolazioni del nuovo ordinamento degli istituti tecnici, secondo la tabella prevista nell'allegato D) del D.P.R. n. 87/2010

Diplomi di maturità' professionale (durata quinquennale)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Settore Industria e Artigianato							
Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica	x	x	x	x	x	x	x
Diplomi di maturità' professionale (durata quadriennale)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Settore Industria e Artigianato							
Indirizzo produzioni industriali e artigianali:							
Tecnico elettrico	x	x	x				x
Tecnico elettronico	x	x	x				x
Tecnico per l'automazione industriale	x	x				x	x
Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	x	x	x			x	x
Tecnico di impianti termici			x	x	x	x	x

Diploma di qualifica professionale (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni

Per le attività attinenti il titolo di studio sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari

Diplomi di qualifica professionale rilasciati dall'I.P.S.I.A.	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
addetto manutenzione elaboratori elettronici	x	x				x	x
installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche	x	x				x	x
installatore di impianti idro-termo-sanitari			x	x	x		x
installatore di impianti idraulici e termici			x	x	x		x
montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi	x	x				x	x
installatore di impianti telefonici	x	x				x	x
apparecchiatore elettronico	x	x				x	x
elettricista installatore elettromeccanico	x	x				x	x
operatore elettrico	x	x				x	x
operatore elettronico industriale	x	x				x	x
operatore per telecomunicazioni	x	x				x	x
operatore meccanico			x	x	x		x
operatore termico			x	x	x		x
operatore alle macchine utensili			x	x	x		x
aggiustatore meccanico			x	x	x		x
congegnatore meccanico			x	x	x		x
frigorista			x	x	x		x

Nuovi diplomi di qualifica professionale – D.P.R. 87/2010 (c.d. Riforma Gelmini) (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni

Gli istituti professionali di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e confluiti negli istituti tecnici di cui al D.P.R. n. 87/2010. I percorsi e i diplomi conseguiti negli istituti professionali secondo il previgente ordinamento fino all'anno scolastico 2013-2014, sono stati poi confluiti in nuovi settori, indirizzi e articolazioni del nuovo ordinamento degli istituti tecnici, secondo la tabella prevista nell'allegato D) del D.P.R. n. 87/2010

Diplomi di qualifica professionale (durata triennale)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Settore Industria e Artigianato							
Indirizzo elettrico e elettronico:							
operatore elettrico	x	x	x				x
operatore elettronico	x	x	x				x
operatore di impianti termoidraulici			x	x	x		x
Indirizzo meccanico:							
operatore meccanico				x		x	



Titoli o attestati di qualificazione professionale conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia formazione professionale - legge 21 dicembre 1978 n. 845 (elenco indicativo e non esaustivo) + 4 anni

Per le attività attinenti gli attestati di qualificazione professionale sono necessari 4 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce a 2 anni nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari

Attestati di qualificazione professionale	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Attestato di qualifica professionale di tecnico elettromeccanico	x	x					x
Attestato di qualifica professionale di tecnico impiantista idro-termo-sanitario			x	x	x		x
Attestato di qualifica professionale di bruciatorista (26/10/2005)			x				
Attestato di qualifica professionale di impiantista di cantiere; meccanico elettricista	x						x
Attestato di qualifica professionale di ascensorista manutentore						x	
Attestato di qualifica professionale di elettricista impiantista di bassa tensione	x						
Attestato di qualifica professionale di impiantista idro-termo-elettrico	x		x	x	x		x
Attestato di qualifica professionale di idraulico			x	x	x		x
Attestato di qualifica professionale di tecnico elettronico		x					
Attestato di qualifica professionale di montatore - manutentore						x	
Installatore/manutentore di sistemi elettromeccanici (21/05/03)	x	x					x



Titoli e qualifiche professionali conseguiti all'estero

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 2306 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, modificata dalla Direttiva 2013/55/UE.

I cittadini comunitari ed extracomunitari che sono in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguiti all'estero e che intendono svolgere un'attività di impiantistica in Italia devono previamente attivare presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per l'impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza, e la normativa tecnica – Divisione I/Ufficio IV – Servizi e Professioni – Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma) la procedura per il riconoscimento del titolo o qualifica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico emana successivamente uno specifico decreto di riconoscimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, attribuendo così al beneficiario il diritto di esercitare sul territorio italiano l'attività impiantistica.

Tuttavia va ricordato che non lo esime dal rispetto delle altre condizioni richieste dalla normativa italiana diverse dal requisito tecnico-professionale (incompatibilità con ogni altra attività continuativa, sussistenza di un valido rapporto di immedesimazione con l'impresa proponente, presentazione della S.C.I.A. ex art. 19 Legge n. 241/90).

Nel caso in cui il titolo di studio sia direttamente abilitante, alternativamente al decreto di riconoscimento si può ricorrere alla dichiarazione di equipollenza, rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che attesta l'equivalenza a tutti gli effetti giuridici del titolo di studio straniero a quello italiano.



Titolo e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa

Secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale 16 aprile 2009 (circ. Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 115431 del 16 giugno 2011) i titoli e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa poiché non sono rilasciati da istituti di istruzione statale o paritarie non sono da considerarsi titoli di studio (ribadito anche dal MIUR – Dipartimento per l'istruzione – D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica con nota prot. n. 3407 del 19/05/2011).

Le domande di equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali sia in Italia che all'estero dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta, che rilasceranno i relativi diplomi secondo la tabella A allegata al decreto interministeriale di cui sopra.

Infatti va ricordato che la circolare del Mise prot. n. 0115431 del 16/06/2011 ha precisato che nel momento in cui gli interessati si rivolgono alla Camera di Commercio per ottenere la valutazione dei propri titoli ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionale per lo svolgimento di attività regolamentate, dovranno esibire il diploma di qualifica ivi previsto, rilasciato dai competenti istituti professionali. Tuttavia qualora le eventuali istanze presentate dal personale che risulti in possesso dei titoli professionali per i quali non siano stati previsti, nella suddetta tabella del decreto, i corrispettivi diplomi di qualifica, saranno esaminate dalla Forza armata di appartenenza del militare e trasmesse, per la definitiva valutazione ai fini dell'equipollenza, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Esperienza professionale specializzata.

Elenco semplificato ma non esaustivo di esperienza lavorativa abilitante:

Esperienza professionale specializzata	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
apparecchiatore elettronico	x	x				x	x
elettricista installatore elettromeccanico	x	x				x	x
addetto manutenzione elaboratori elettronici	x	x				x	x
frigorista			x	x	x		x
installatore apparecchiature elettriche ed elettroniche	x	x					x
installatore impianti idraulici e termici			x	x	x		x
installatore impianti idro-termosanitari			x	x	x		x
installatore impianti telefonici	x	x				x	x
montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi	x	x				x	x
operatore elettrico	x	x				x	x
operatore elettronico industriale	x	x		x		x	x
operatore delle macchine utensili			x	x	x		x
operatore meccanico			x	x	x		x
operatore per telecomunicazioni	x	x				x	x
operatore termico			x	x	x		x

Avvertenza

Per le attività attinenti l'esperienza professionale specializzata si ricorda che sono necessari 3 anni:

- o alle dirette **dipendenze di una impresa del settore;**
- o **nella forma di collaborazione tecnico-manuale continuativa (con qualifica di**

lavorante
iscritto all'INAIL quale operaio specializzato);



Riferimenti normativi

Legge n. 46 del 05.03.1990 <i>Norme per la sicurezza degli impianti</i>
D.P.R. n. 447 del 06.12.1991 <i>Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti</i>
D.P.R. n. 392 del 18.04.1994 <i>Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza</i>
Circolare M.I.C.A. n. 3342 del 22.06.1994 <i>Legge 05.03.1990, n.46. Norme per la sicurezza degli impianti</i>
Legge n. 25 del 05.01.1996 <i>Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia</i>
D.P.R. n. 558 del 14.12.1999 art. 19 <i>Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici.</i>
Circolare M.I.C.A. n. 3502 del 05.12.2000 <i>D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 – Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici</i>
D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia</i>
D.M. 24.11.2004 <i>Disposizioni di attuazione dell'art. 109, comma 2, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia</i>
Decreto M.I.S.E. n. 37 del 22.01.2008 <i>Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.</i>
Decreto M.I.S.E. 19 maggio 2010 – attività di installazione impianti <i>Modifica degli allegati al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 G.U. n. 161 del 13 luglio 2010</i>
Circolare M.I.S.E. n. 3717/C del 13.03.2019 <i>D.M. 37/2008 – installazione di impianti tecnologici – abilitazioni piene e limitate</i>

